


Via Visconti di Modrone, 15 20122 Milano Italia +39 02 85900 402 +39 02 85900 450 simona.zanaboni@xlgroup.com xlgroup.com/insurance

# ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA – ED. III

CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE

#### Contraente:

#### AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO"





Polizza: IT00015223LI13A

## Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori d'Opera

#### Polizza Nr. IT00015223LI13A

Contraente C.F./Partita IVA AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO

**VA** 12313480159

Domicilio Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 LEGNANO MI

Broker AON S.p.A. Cod. Broker NIKO0037

**Sub Agente** 

Italian Underwriting S.r.l.

Decorrenza Scadenza Durata ore 00.00 del 01/01/2014 ore 00.00 del 01/01/2017 anni 3 mesi -- giorni --

Frazionamento del premio Scadenza rate

SEMESTRALE 01/01 e 01/07

Premio netto Accessori
Premio alla firma al 01.01 € 1.050.000,00 0,00

ori Imposte 233.625,00

Premio Lordo 1.283.625,00

Premio rate successive

dal 01.07

€ 1.050.000,00

0,00

233.625,00

1.283.625,00

Polizza emessa in due originali a Milano il 12/03/2014 e composta da 50 fogli allegati

XL Insurance Company Plc

Rappresentanza Generale per l'Italia


IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carla Dotti)

RONTH, 8140

L'Incaricato dà atto di incassare € 1.283.625,00 di cui imposte € 233.625,00 in data

17-03-2014





#### Polizza: IT00015223LI13A

### **INDICE**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE8			
DECORREN	ZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	8	
ART.1	Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta	8	
ART.2	PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE		
ART.3	PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO.		
ART.4	Tracciabilità dei Pagamenti		
ART.5	GESTIONE DELLA POLIZZA		
ART.6	FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	10	
ART.7	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – BUONA FEDE – DIMINUZIO	NE	
DEL RISC	CHIO	11	
ART.8	Interpretazione della Polizza	11	
ART.9	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	11	
	ONERI FISCALI		
	FORO COMPETENTE		
	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE		
	Trattamento dei dati		
	COASSICURAZIONE E DELEGA.		
ART.15	CONTEGGIO DEL PREMIO	13	
NORME OP	FRANTI IN CASO DI SINISTRO	13	
ART.16	OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO	13	
	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO — SPESE LEGALI E PERITALI.		
	LIBERA SCELTA LEGALI IN PROCEDIMENTI PENALI		
	ACQUISIZIONE POLIZZE		
	LEGITTIMAZIONE		
ART.21	ISTRUZIONE DEL SINISTRO E DEFINIZIONE STRATEGIE DI GESTIONE	17	
ART.22	GESTIONE DELLA TRANSAZIONE E PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	19	
ART.23	RECESSO IN CASO DI SINISTRO.	20	
ART.24	DIRITTO DI RIVALSA	21	
ART.25	RENDICONTO	21	
соміт	ATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)	22	
A TTI) (1	TA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	00	
AIIIVI	TA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	23	
MASSI	MALI ASSICURATI	23	
SELF IN	ISURED RETENTION (SIR)	24	
FRANC	HIGIA AGGREGATA	24	
DIDAD	AMETRA TIGALE INARGETI A CORECATI		
KIPARA	AMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI	25	
SEZION	NE I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA	25	
ART.1	DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ	25	
ART.2	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)		
ART.3	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)	25	



1 Olizza, 11000 lozzozi lor	Polizza:	IT0001	5223L	113A
-----------------------------	----------	--------	-------	------

ART.4	MALATTIE PROFESSIONALI	26
ART.5	RIVALSA INPS	27
ART.6	INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA	27
ART.7	SINISTRO IN SERIE	27
ART.8	ESCLUSIONI	28
ART.9	Novero di Terzi.	36
ART.10	RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON	30
ART.11	ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON	31
ART.12	RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	
CONTEN	UTE NEL D.LGS N. 81/2008	31
ART.13	DETENZIONE ED USO DI FONTI RADIOATTIVE	32
ART.14	COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA DEI VEICOLI	32
ART.15	DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI	32
ART.16	DANNI DA INCENDIO.	33
ART.17	Danni da interruzione di attività	33
ART.18	INQUINAMENTO ACCIDENTALE	33
ART.19	COSE IN AMBITO LAVORI.	34
ART.20	PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DEI FABBRICATI	34
ART.21	Proprietà ed uso macchinari	34
ART.22	DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO.	34
ART.23	LEGGE SULLA PRIVACY	35
ART.24	SPERIMENTAZIONE CLINICA	35
ART.25	COMITATO ETICO E COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA	36
ART.26	RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO	37
ART.27	VALIDITÀ TERRITORIALE	37
LIMITI	DI INDENNIZZO PER SINISTRO	38
SEZIOI	NE II – PROCEDURA GESTIONE SINISTRI [SEZ. II]	39
ART.1	OGGETTO E SCOPO	39
ART.2	DEFINIZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI INTERNI	39
ART.3	SOGGETTI INTERESSATI (DI SEGUITO PARTI)	40
ART.4	FASE DI APERTURA DEL SINISTRO	41
ART.5	FASE DI ACQUISIZIONE DELLE POLIZZE PERSONALI	44
ART.6	GESTIONE DELLA MEDIAZIONE	45
ART.7	FASE DI GESTIONE DELL'EVENTUALE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO	
ART.8	COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI - CVS	
ART.9	COMPARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ	49





Polizza: IT00015223LI13A

#### **DEFINIZIONI**

Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione e che sarà stipulato per singolo Ente a valle degli Appalti Specifici.
Contraente	Il soggetto (Ente) che stipulerà il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione disciplinata dal presente documento.
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere l'assicurazione disciplinata dal presente documento.
Broker	L'eventuale Broker, se presente, al quale, per incarico conferito dal Contraente, può essere affidata la gestione dell'assicurazione.
Premio	La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini dell'assicurazione, pari ad un terzo del valore triennale al lordo delle imposte governative dichiarato dalla Compagnia in sede di Appalto Specifico.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Richiesta di risarcimento	qualsiasi citazione in giudizio od altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione, all'Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui l'Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta.

La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione

di rivalsa esperita da qualunque Ente.

Sinistro RCT



Polizza: IT00015223LI13A

Sinistro RCO

La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.

Sinistro in serie

Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico evento.

Il fatto pregresso già noto all'Assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione. Come tale si intende:

Fatti noti

- relativamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche), i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro coperto dalla presente polizza, di cui sia a conoscenza per iscritto l'Ufficio Affari Generali e Legali o Assicurativi del Contraente.
- 2. relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica, i casi in cui esso abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento.

cvs

Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni.

Cose

Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.

Danno

Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle



Polizza: IT00015223LI13A

persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Self Insured Retention - SIR

Franchigia

Aggregata

Periodo di

assicurazione

L'importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.

L'ammontare fino a concorrenza del quale il Contraente assume a suo carico il pagamento di tutte le somme liquidate per il risarcimento dei danni relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo annuo (per ogni annualità assicurativa viene considerato un ammontare di Franchigia aggregata pari ad un terzo del valore triennale offerto in sede di Appalto Specifico). Soltanto dopo che il totale dei risarcimenti pagati avrà esaurito la franchigia aggregata, la Società risponderà delle ulteriori somme liquidate.

Scoperto La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.

I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati **Prestatori d'opera** presso l'I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale "INTRAMURARIA".

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale.



Polizza: IT00015223LI13A

#### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Nei paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza dell'assicurazione, termini contrattuali e norme operanti in caso di sinistro.

#### Decorrenza dell'assicurazione e termini contrattuali

#### Art.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La polizza che verrà stipulata dal singolo Ente a seguito dell'Appalto Specifico, ha durata 36 mesi a partire dalle ore 00 del 1.1.2014, con scadenza anniversaria prevista ogni 12 mesi. Alla data di scadenza della polizza quest'ultima si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l'assicurazione alla scadenza anniversaria, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza anniversaria.

Alla data di naturale scadenza della polizza stipulata dal singolo Ente ovvero trascorsi i 36 mesi ed entro tale termine, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

#### Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo rateo di premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro le ore 24 del 31.03.2014.

Le rate semestrali di premio successive devono essere pagate entro il 31.3 ed il 30.09 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.





Polizza: IT00015223LI13A

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

#### Art.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO





Polizza: IT00015223LI13A

(Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 00.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

#### Art.4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

#### Art.5 GESTIONE DELLA POLIZZA

Premesso che l'Appalto Specifico, dal quale deriva la polizza del singolo Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, il Concorrente aggiudicatario dell'Appalto Specifico è tenuto ad accettare l'inserimento nella polizza della "clausola broker", che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura 5,99 % sul premio imponibile.

Si precisa comunque che, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara.

Resta inteso tra le Parti che all'eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e l'esecuzione della relativa polizza stipulata nella fase di Appalto Specifico.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell'eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l'eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delegherà quindi esplicitamente l'eventuale Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

#### Art.6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.





Polizza: IT00015223LI13A

Art.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – BUONA FEDE –

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art.8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.





Polizza: IT00015223LI13A

Art.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 FORO COMPETENTE

Il Foro Competente è quello dove ha sede il Contraente.

Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28 del 2010 e s.m.i. per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso.

Art.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.



Polizza: IT00015223LI13A

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

#### Art.15 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio, è pari ad € 2.567.250,00.

#### Norme operanti in caso di sinistro

#### Art.16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, i termini di cui sopra assumeranno valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione.

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di





Polizza: IT00015223LI13A

quest'ultimo fornire mensilmente alla Società un borderaux in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

a) Cognome e Nome della Controparte;

b) Data dell'Evento;

c) Data della Richiesta;

d) Unità di Rischio in cui si verificato l'evento oggetto della richiesta di risarcimento;

e) Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, della potenziale lesione e

della menomazione/danno;

f) Prima Stima Economica.

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS,

l'aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux onde convenire con la Società stessa

la quantificazione economica del potenziale danno.

Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri

riportati nei borderaux, e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest'ultima a

fronte di espressa richiesta in tal senso.

Relativamente alla "Procedura per la gestione sinistri" si rimanda alla Sezione II della presente

polizza.

Art.17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI

Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la Società stessa si

impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell'ambito

delle Franchigie Aggregate previste (se offerte dalla Società in sede di Appalto Specifico), come se tali

Franchigie non esistessero ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione

delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove

occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al

Contraente/Assicurato stesso.



Polizza: IT00015223LI13A

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le istanze introduttive della procedura di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge garantendo in ogni caso la refusione delle spese sostenute dalla Contraente ove quest'ultima ritenga – indipendentemente dalla adesione della Società - di aderire all'invito ricevuto dal Terzo danneggiato e/o dal suo legale. La Società si impegna altresì – nell'esclusivo caso in cui la stessa non ritenesse opportuna la propria partecipazione alla procedura di mediazione - a fornire alla Contraente l'autonomia di definizione del sinistro - ove ne sussistano i presupposti - anche per importi eccedenti la SIR che, ferme le condizioni ed i limiti previsti dalla presente polizza, resteranno a carico della Società. Quest'ultima garantirà altresì l'applicazione di quanto disposto dal successivo Articolo 21 "Istruzione del Sinistro e Definizione Strategie di Gestione" compresa l'indicazione del range entro il quale ipotizzare l'importo della eventuale trattativa ed allegando la documentazione necessaria a supportare l'attività della Contraente nella fase della procedura di conciliazione.

Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l'Assicurato abbiano diritto all'assistenza legale e peritale, la Contraente provvederà a trasmettere, tramite il Broker, indicazione del legale ed eventuale medico-legale individuati, sulla base della rosa riportata nella sezione II – art. 7 - Fase di gestione dell'eventuale contenzioso giudiziario - e costituita da professionisti scelti di comune accordo tra le Parti, quali destinatari desiderati per la gestione del contenzioso.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.





Polizza: IT00015223LI13A

Art.18 LIBERA SCELTA LEGALI IN PROCEDIMENTI PENALI

Nel caso di procedimento penale, è facoltà dell'Assicurato nominare un legale e/o perito di propria scelta, residente nella località in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, dandone comunicazione, per il tramite della Azienda nel termine di 10 giorni, alla Società che ne sosterrà le spese. E' facoltà della Società nominare un legale di sua fiducia da affiancare al legale indicato

dall'Assicurato.

La Società rimborserà tali spese nel limite di € 15.000,00 (quindicimila) per Assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 30.000,00 (trentamila) per sinistro indipendentemente dal numero di Assicurati interessati con il limite massimo di € 100.000,00 (centomila) per i sinistri cumulativamente

verificatisi nel periodo di assicurazione.

Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Società se

non preventivamente autorizzata.

Qualora al procedimento penale per il quale l'Assicurato ha nominato un proprio legale e/o perito dovesse essere collegata una azione in sede civile, la Società riterrà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1917, tali spese quali componenti delle proprie azioni per la resistenza/gestione della vertenza ed, al termine del procedimento, rimborserà all'Assicurato non condannato per dolo o colpa

grave, le spese da esso sostenute.

Tali spese non andranno pertanto ad erodere il limite massimo sopra indicato nel periodo di

assicurazione.

Resta inteso tra le Parti che ove esistente ed operante altra specifica polizza a copertura delle spese legali stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati persone fisiche, la garanzia prestata dalla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni (DIC/DIL) rispetto a quanto previsto dalla richiamata polizza di "Tutela Legale".

Art.19 ACQUISIZIONE POLIZZE

Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sanitaria, relazioni del personale interessato e quant'altro possa essere ritenuto di utilità) sarà individuata, nel pieno rispetto di quanto convenuto in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).



Polizza: IT00015223LI13A

Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, quest'ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi esistenti (Articolo 1910 del Codice Civile) individuando essa stessa - tra quelli indicati dalla Direzione Medica aziendale quale personale "interessato" nel caso di specie - il nominativo dei soggetti a cui il Contraente debba formalmente richiedere riscontro in merito e la relativa motivazione.

#### Art.20 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

#### Art.21 ISTRUZIONE DEL SINISTRO E DEFINIZIONE STRATEGIE DI GESTIONE

Poiché la garanzia assicurativa prestata dalla presente polizza prevede l'applicazione di Self Insured Retention -SIR, resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire, ove la gestione del contenzioso sia alla stessa demandata, il preventivo consenso della Contraente prima di provvedere al tentativo di definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento.

Qualora la Società ritenga opportuno liquidare in transazione un sinistro dalla stessa assunto in gestione, per un importo complessivamente dovuto sia inferiore che superiore alla SIR, essa provvederà - prima di attivare qualsiasi trattativa con la controparte - a darne comunicazione scritta alla Contraente indicando, ove sia operante la Franchigia Aggregata operante in eccesso alla SIR, un range entro il quale ipotizzare l'importo su cui impostare la trattativa ed allegando la seguente documentazione necessaria a supportare la propria proposta:

- a) dichiarazione di non aver ancora in alcun modo avviato alcun tentativo di transazione con la controparte e/o il legale/fiduciario dalla stessa incaricato;
- copia della relazione redatta dal medico legale cui è stata affidata la valutazione del sinistro con indicazione espressa della quantificazione del danno emerso a seguito di visita obiettiva (che verrà sempre eseguita fatta salva l'oggettiva e dimostrata impossibilità) e delle aree di criticità evidenziabili;





Contraente: AO " Ospedale Civile di Legnano" Polizza: IT00015223LI13A

c) relazione - redatta dalla Società stessa e/o da proprio fiduciario legale e/o dai professionisti cui la Società ha affidato la gestione dei sinistri - nella quale vengono illustrate:

- le motivazioni di opportunità alla base dell'ipotesi transattiva;
- limitatamente ai soli casi di particolare interesse e specificità, le precedenti pronunce giurisprudenziali di rilievo ed attinenti con il caso oggetto dell'analisi;
- la verosimile valorizzazione percentuale delle due diverse soluzioni costituenti il "best scenario" ed il "worst scenario" ipotizzabili in caso di mancata adesione alla soluzione transattiva, entrambe integrate con le relative ipotesi di potenziale quantificazione economica.

Nel caso in cui la Contraente non ritenesse necessari gli ulteriori approfondimenti di cui ai paragrafi che seguono, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui sopra da parte della Società, la Contraente stessa dovrà formulare propria adesione o diniego all'ipotesi proposta dalla Società.

Resta tuttavia inteso tra le Parti che, ove nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento di quanto sopra, la Contraente dovesse inviare formale comunicazione con cui ritiene necessario integrare/supportare la documentazione di cui sopra con la valutazione di uno o più specialisti, sarà onere della Società procedere a tale integrazione tramite invio di tutta la documentazione disponibile al/i fiduciario/i nominativamente indicato/i dalla Contraente nella comunicazione di cui sopra, disponendone l'incarico e sostenendone direttamente i relativi oneri fino ad un importo massimo di € 500,00 complessivamente quantificato ed omnicomprensivo per ciascun sinistro.

Sarà altresì vincolante impegno di entrambe le Parti garantire che, entro i 10 (dieci) giorni successivi dalla ricezione da parte della Società della comunicazione inviata dalla Contraente, lo/gli specialista/i riceva/no:

d) da parte della Contraente copia integrale:

- della documentazione sanitaria acquisita nella fase di istruzione del sinistro;
- della relazione medico-legale acquisita dalla Società nella fase di proposta più sopra illustrata;
- e) da parte della Società copia integrale della documentazione eventualmente acquisita dalla controparte relativa a prestazioni erogate da realtà/professionisti diversi dalla Contraente/Assicurato.





La Contraente si impegna, altresì, a garantire che entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui sopra lo/gli specialista/i trasmetta/no alla stessa ed alla Società la relazione redatta.

Polizza: IT00015223LI13A

Entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della relazione, la Società fornirà propria giustificata relazione con cui conferma l'iniziale proposta transattiva o esplicita i termini della nuova proposta, integrando tutti i punti della precedente relazione di cui alla lettera c) inizialmente trasmessa.

Entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della nuova relazione da parte della Società, la Contraente dovrà formulare propria adesione o diniego all'ipotesi proposta dalla Società

Nel caso di diniego alla transazione sarà onere della Contraente allegare alla comunicazione:

f) propria relazione nella quale vengono illustrate:

- le motivazioni di opportunità alla base del diniego all'ipotesi transattiva;
- i precedenti giurisprudenziali di rilievo ed attinenti con il caso oggetto dell'analisi;
- le rispettive controdeduzioni a quanto indicato dalla Società relativamente alla verosimile valorizzazione percentuale delle due diverse soluzioni costituenti il "best scenario" ed il "worst scenario" ipotizzabili in caso di mancata adesione alla soluzione transattiva.

Qualora tuttavia la Contraente non comunichi la propria valutazione - sia essa di adesione o meno alla proposta formulata dalla Società - entro i termini tutti sopra indicati, la Società potrà procedere alla liquidazione del danno e la Contraente non potrà sollevare alcun tipo di eccezione e dovrà, nel contempo, previa emissione di quietanza pro-quota, provvedere al versamento delle somme di propria spettanza secondo le modalità di seguito indicate e la Società resterà dunque impegnata esclusivamente per la propria quota-parte.

#### Art.22 GESTIONE DELLA TRANSAZIONE E PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Nel caso in cui la Contraente abbia aderito alla proposta di transazione ricevuta dalla Società nei termini di cui sopra, quest'ultima avvierà i contatti con il Terzo danneggiato e/o il legale/fiduciario dallo stesso incaricato ed aggiornerà costantemente la Contraente circa gli sviluppi della trattativa. Considerato altresì il livello di compartecipazione della Contraente al pagamento del risarcimento, resta inteso tra le Parti che, per tutti i casi in cui l'importo più alto del range entro il quale è stato ipotizzato di impostare la trattativa risulti a carico della Contraente per un importo pari o superiore al 50%, sarà facoltà di quest'ultima chiedere che la trattativa sia gestita di concerto e che, dunque, tutti i contatti con la controparte e/o il legale/fiduciario dalla stessa incaricato avvengano congiuntamente





nelle modalità che saranno appositamente definite tra le Parti (teleconferenza, specifica riunione presso gli uffici di una delle Parti per contatto congiunto, ...).

Polizza: IT00015223LI13A

Per i casi in cui la trattativa sia gestita dalla sola Società, sarà onere di quest'ultima acquisire dalla controparte la documentazione originale a comprova delle spese sostenute ed oggetto di risarcimento nonché le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di altri soggetti tenuti alla compartecipazione al pagamento delle spese e/o del risarcimento corrisposto con la transazione effettuata dalle Parti ed alla contestuale garanzia di manleva, da parte della controparte stessa, nel caso di future azioni di rivalsa esperite nei confronti della Società e/o della Contraente da soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano sostenuto spese correlate al danno oggetto della transazione.

Qualora l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico della Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), la Società trasmetterà alla Contraente l'integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione del sinistro nei termini tutti sopra richiamati, affinché il Contraente possa provvedere, entro i 90 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento in favore dell'avente diritto.

Qualora, invece, l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore alla somma posta a carico della Contraente quale Self Insured Retention (SIR), la Società trasmetterà alla Contraente l'integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione del sinistro nei termini tutti sopra richiamati ed il materiale versamento del risarcimento al danneggiato verrà effettuato separatamente da Società e Contraente - ognuna per le somme liquidate di propria spettanza - entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della quietanza debitamente firmata dal/gli avente/i diritto.

Gli eventuali maggiori costi dovuti a mancato, tardivo o parziale pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società, restano a totale carico della Contraente.

#### Art.23 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.





Polizza: IT00015223LI13A

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

#### Art.24 DIRITTO DI RIVALSA

La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile:

- per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
- per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.

#### Art.25 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.





Polizza: IT00015223LI13A

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le

pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di

ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato alle sedute del

CVS, che si potranno tenere a semplice richiesta della Contraente per ciascun periodo di

assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste

risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il

CVS, le strategie di gestione del sinistro.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi

puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di

quantificazione del danno;

- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;

- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di

gestione dei sinistri;

definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del

caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione

stragiudiziale della vertenza;

- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad

integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.

15 - 160 (10) 150 (10) (10) 150 (10) (10) 150 (10) (10) 150 (1



Polizza: IT00015223LI13A

In seno al CVS il Contraente potrà informare la Società sulla stato del contenzioso rientrante nella SIR

e gestito in autonomia dall'Ente.

Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la

presenza del proprio fiduciario medico legale.

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui

sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale

impegno sarà relativo ad un numero di riunioni che avranno luogo, a semplice richiesta della

Contraente, fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente

polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Ove il Contraente ritenga necessaria la partecipazione al Comitato di un legale e/o di un medico

legale di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico le spese relative all'attività di

tali professionisti pari, per ciascun anno di durata della presente polizza, ad € 10.000,00 (diecimila)

lordi pro-capite.

ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o

Assicurato, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate

e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione,

limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma

mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

MASSIMALI ASSICURATI

La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 30.000.000,00 (trentamilioni) per ogni

periodo di assicurazione e ad € 8.000.000,00 (ottomilioni) per ogni singolo sinistro. con il

sottolimite di € 30.000.000,00 quale massima esposizione della Società, per l'intera durata della

polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di

retroattività, così come riportato nel successivo articolo 6 "Inizio e Termine della Garanzia RCT/O".

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per

il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di

corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Face of the second of the seco



Polizza: IT00015223LI13A

**SELF INSURED RETENTION (SIR)** 

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR) pari ad € 250.000,00, ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.). I sinistri che non superino tale importo, infatti, saranno direttamente gestiti dal

Contraente che non avrà alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società.

Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit presso il Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest'ultima in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo

della SIR.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere al Contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso il Contraente si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli con le modalità stabilite nei

precedenti articoli.

FRANCHIGIA AGGREGATA

Fermo quanto sopra, resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera previa applicazione di una Franchigia Aggregata pari ad € 1.916.000,00 da applicarsi, per ciascun periodo di assicurazione, ai risarcimenti pagati in eccesso, per singolo sinistro, all'importo

della SIR.

I soli importi liquidati in eccesso a tale somma, dunque, concorrono ad erodere la franchigia in aggregato restando comunque inteso che l'importo massimo che potrà rimanere a carico della Contraente a titolo di Franchigia Aggregata non potrà eccedere annualmente l'importo di €

1.916.000,00.

Resta dunque inteso che al raggiungimento dell'importo aggregato di cui sopra il risarcimento relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché relativo al periodo di assicurazione per il quale è esaurito l'importo stabilito quale franchigia aggregata e fermo l'importo della SIR per ciascun sinistro che rimarrà—comunque a carico della Contraente, sarà effettuato dalla Società senza possibilità di alcun recupero nei confronti di quest'ultima.



RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI

Resta inteso tra le Parti che in caso di anticipato recesso dalla presente polizza, l'importo della

Polizza: IT00015223LI13A

franchigia aggregata annua relativo all'annualità in cui ha avuto luogo l'anticipata risoluzione, sarà

ridotto in funzione di 1/360 per ciascun giorno intercorrente tra la data di effetto del recesso e la

data della successiva scadenza anniversaria.

Analogamente a quanto sopra, ove alla data di scadenza la polizza proseguisse di esplicare i propri

effetti a seguito di proroga o ripetizione del servizio, la massima esposizione della Società

relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di

retroattività sarà aumentata in funzione di 1/3.600 per ciascun giorno intercorrente tra la data di

scadenza e la nuova scadenza della polizza.

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI

D'OPERA

Art.1 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

L'assicurazione prestata ai termini della polizza stipulata a seguito di Appalto Specifico vale per le

richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:

dalla fonte giuridica invocata;

- dall'autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile,

amministrativa, penale e/o arbitrale.

Art.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di

risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni

involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in

conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato

da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Art.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di

risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

100 mg (100 mg



ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordianati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.Lgs. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;

Polizza: IT00015223LI13A

2 ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..

#### Art.4 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell'ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

- 1 per i Prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2 per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale
     Rappresentante della Contraente;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;





 alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto o, ancora, di/a campi

Polizza: IT00015223LI13A

elettromagnetici;

la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

Art.5 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall' I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

Art.6 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 00.00 del 01.01.2004.

A maggior precisazione di quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le eventuali richieste di risarcimento successive, seppur pervenute in momenti diversi ed anche dopo la data di cessazione della vigente polizza - purché traggano origine dal medesimo fatto colposo – saranno considerate come unico sinistro e la data della prima richiesta di risarcimento varrà anche per quelle successive.

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per l'intera durata della presente polizza, ad € 30.000.000,00 (trentamilioni).

Art.7 SINISTRO IN SERIE

Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand'anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro ("Sinistro in Serie") se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all'oggetto della presente polizza.





Polizza: IT00015223LI13A

Ferma l'operatività della garanzia assicurativa prevista dall'Articolo - Inizio e Termine della Garanzia - la data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della presente polizza.

Per ogni "Sinistro in Serie" così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore di € 20.000.000,00 (ventimilioni) indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi assicurativi in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.

#### Art.8 ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- a) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- b) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- c) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- d) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
- e) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- f) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
- g) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
- h) le richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, incluso "punitive and exemplary damages";
- i) i danni derivanti dall'utilizzo di guanti al lattice;





j) conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, muffe e, in genere, da insalubrità dei locali.

Polizza: IT00015223L113A

#### L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- k) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
- per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- m) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- n) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- o) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- p) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
- q) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;
- r) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Devono altresì ritenersi inclusi in garanzia:
  - i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell'intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell'intervento con l'impegno di risultato assunto dall'Assicurato,
  - i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie.



Contraente: AO " Ospedale Civile di Legnano" Polizza: IT00015223LI13A

#### Art.9 NOVERO DI TERZI

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso il Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

#### Art.10 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d'opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:

- Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente;
- Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l'obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
- Volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria;
- Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente.

Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente.



Polizza: IT00015223LI13A

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s'impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.

La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

#### Art.11 ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico al Contraente al momento in cui emerga il sinistro, di tutti i Dipendenti del Contraente che abbiano optato per il rapporto di lavoro "esclusivo" con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale.

La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.

# Art.12 RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell'Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.





Contraente: AO "Ospedale Civile di Legnano" Polizza: IT00015223LI13A

Art.13 DETENZIONE ED USO DI FONTI RADIOATTIVE

A parziale deroga dell'Articolo - Esclusioni, l'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in

polizza.

La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all'Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l'esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in

conformità alle norme del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.

Art.14 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA DEI VEICOLI

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo

continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di

proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art.15 DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI

In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

E' dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, organi, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto.

ALADA COLUMNS COLUMNS COLUMNS COLUMNS



La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo

Polizza: IT00015223LI13A

indennizzo di € **2.000.000,00 (duemilioni)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di

assicurazione.

Art.16 DANNI DA ÎNCENDIO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose di Terzi

conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza

Property, purché valida ed operante.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo

indennizzo di € 3.000.000,00 (tremilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di

assicurazione.

Art.17 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di

attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a

termini di polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo

indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo

di assicurazione.

Art.18 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di

impianti e condutture.

A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei

danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo,

congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate,

disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del

Contraente.

Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a

titolo di danno ambientale ai sensi dell'articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed

integrazioni.

SHEET SHEET



Polizza: IT00015223LI13A

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel

periodo di assicurazione.

Art. 19 COSE IN AMBITO LAVORI

L'Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei

lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo

indennizzo di € 150.000,00 (centocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di

assicurazione.

Art.20 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DEI FABBRICATI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di

proprietario, conduttore o detentore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e

dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali

termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale

adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART.21 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di

trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività

svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali

soggetti all'obbligo dell'assicurazione di al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Art.22 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto

carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

SELECTION OF SELEC



Contraente: AO " Ospedale Civile di Legnano" Polizza: IT00015223LI13A

#### Art.23 LEGGE SULLA PRIVACY

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione
   alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

#### Art.24 SPERIMENTAZIONE CLINICA

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all'Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato con l'esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell'ambito della stessa sperimentazione.





Polizza: IT00015223LI13A

La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da

parte del Comitato Etico.

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo

indennizzo di € 2.000.000,00 (duemilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di

assicurazione.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti

che l'assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici

dei farmaci somministrati nell'ambito della sperimentazione..

L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone

fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere

scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.

Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva

all'entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, la garanzia di cui alla

presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente

sottoscritte per ciascun singolo protocollo.

In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura

del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una

franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.

Art.25 COMITATO ETICO E COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Generale e dei

soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti

sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica

clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le

normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni

imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni

imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non

"validamente prestato" ai sensi del punto 3.7.2 dell'allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità

18 Marzo 1998 e s.m.i..

and the second s



La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Polizza: IT00015223LI13A

A deroga dell'Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo pari a € 2.000.000,00 (duemilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

## Art.26 RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.

#### Art.27 VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.





## LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO

<u>I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società,</u>
<u>operando dunque in eccesso alla "Franchigia aggregata"</u> pari ad € 1.916.000,00:

RCT/O	Limiti indennizzo per sinistro	
Sinistro in serie	€ 20.000.000,00 per sinistro	
Distribuzione ed utilizzazione del sangue	€ 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione	
Danni da incendio	€ 3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione	
Danni da interruzione di attività	€ 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione	
Danni da inquinamento accidentale	€ 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione	
Cose in ambito lavori	€ 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione	
Legge sulla privacy	€ 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione	
Sperimentazione Clinica	€ 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione	
Comitato Etico	€ 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione	



## SEZIONE II – PROCEDURA GESTIONE SINISTRI [SEZ. II]

#### Art.1 OGGETTO E SCOPO

Oggetto del presente documento è la definizione di una procedura per la Gestione dei Sinistri, in coerenza con le strategie aziendali adottate in ordine alla gestione ed al trasferimento del rischio nonché con gli indirizzi individuati in materia da Regione Lombardia, unitamente alla identificazione delle professionalità coinvolte e degli strumenti operativi a disposizione.

Gli obiettivi nel definire tale procedura sono:

- Identificazione delle professionalità necessarie al funzionamento corretto del CVS;
- Definizione del processo di raccolta delle informazioni ai fini di una corretta gestione del sinistro;
- Identificazione dei ruoli, delle responsabilità e dei flussi del processo di raccolta delle informazioni;
- Identificazione e definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei flussi di gestione del sinistro ai fini del raggiungimento degli output attesi.

Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere in virtù della applicazione della presente procedura sono:

- Aumento dell'efficienza operativa nella raccolta delle informazioni e documentazione;
- Riduzione dei tempi di valutazione delle casistiche di eventi avversi noti agli uffici amministrativi che potrebbero sfociare nel contenzioso giudiziario;
- Riduzione dei tempi di gestione e della eventuale liquidazione;
- Incremento della collaborazione tra le funzioni aziendali attive nel monitoraggio e nella gestione degli eventi avversi;
- Patrimonializzazione delle professionalità del team multidisciplinare

#### Art.2 DEFINIZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI INTERNI

Posto che il testo normativo recepisce le indicazioni regionali fornite dalla DG Sanità di Regione Lombardia con Nota 35436 del 27.07.07 (Protocollo n. H1. 2007.0035436), si evidenzia che per "Sinistro" deve intendersi il ricevimento da parte della Contraente o dell'Assicurato di una "Richiesta di risarcimento", intendendosi con tale termine:

"qualsiasi citazione in giudizio od altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione, all'Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in





Polizza: IT00015223LI13A

relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui l'Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta".

Alla luce di quanto sopra, così come riportato nella sezione "DEFINIZIONI", deve intendersi per:

#### SINISTRO RCT:

la formale richiesta di risarcimento (vds. definizione sopra riportata) da chiunque avanzata,
 nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente;

#### SINISTRO RCO:

- la formale notifica all'Azienda e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale;
- la formale notifica all'Azienda e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale;
- la formale richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS;
- la formale notifica all'Azienda e/o ad un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 00.00 del 01.01.2004.

Posto che la garanzia prestata della vigente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR) di € 250.000,00 (ad esclusione dei sinistri R.C.O.), i sinistri che non superino tale importo saranno direttamente gestiti a proprie spese dalla Azienda che, fatto salvo quanto più avanti riportato nella presente procedura, avrà il solo obbligo di comunicazione nei confronti della Società disciplinato all'Articolo "Obblighi della Contraente e/o dell'assicurato – Denuncia del Sinistro" che precede.

### Art.3 SOGGETTI INTERESSATI (DI SEGUITO PARTI)

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO" (di seguito Azienda) costituita dalle strutture facenti capo alla stessa;

Il Broker al quale, per incarico conferito dall'Azienda, è affidata la gestione dell'assicurazione; XL Insurance Plc, in qualità di affidatario del servizio assicurativo in esame per effetto della deliberazione n. 26/14 del 14.01.20014., che per la gestione dei sinistri si avvarrà della seguente struttura MCS S.r.l, con sede in Crema, vicolo Conti, 4 (di seguito, indistintamente, Società);





#### Art.4 FASE DI APERTURA DEL SINISTRO

Anche ai sensi dei vigenti CCNL la Società e la Azienda si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto all'operatore interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause oggetto del danno lamentato.

Al ricevimento della richiesta di risarcimento, così come individuata nella sezione "DEFINIZIONI" della presente polizza, l'Azienda ne valuta il contenuto e provvede, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza, a trasmetterne copia al Broker, che la inoltra alla Società solo nel caso in cui (fatta salva diversa pattuizione tra le Parti) la richiesta di risarcimento non riguardi:

- danni materiali del valore inferiore o uguale ad € 250.000;
- lesioni personali espressamente quantificate da controparte in un importo inferiore o uguale ad € 250.000 (o diverso inferiore importo convenuto tra le Parti).

Nei casi ricadenti nelle due fattispecie sopra riportate, troverà immediata applicazione quanto previsto alla lettera A nel seguito esplicitata.

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest'ultimo fornire mensilmente alla Società un borderaux in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- Cognome e Nome della Controparte;
- Data dell'Evento;
- Data della Richiesta;
- Unità di Rischio in cui si verificato l'evento oggetto della richiesta di risarcimento;
- Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
- Prima Stima Economica.

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l'aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno.



Polizza: IT00015223LI13A

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia invece in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura superiore alla Self Insured Retention (SIR), la Contraente provvede, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni (o diverso termine indicato nella Scheda di Offerta Componente Tecnica) da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza, a trasmetterne copia al Broker, che la inoltra alla Società. In tal caso troverà applicazione quanto previsto alla lettera B nel seguito esplicitata.

Indipendentemente dall'esito che potrà avere la valutazione espletata dalla Società ai sensi di quanto previsto dal successivo punto B, l'Azienda provvede - nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta di risarcimento - all'acquisizione della documentazione che in funzione della specifica tipologia di sinistro risulta necessaria per la compiuta istruzione della pratica:

- documentazione sanitaria;
- · cartella clinica;
- nominativi di tutti gli operatori sanitari interessati e relazioni degli stessi;
- relazione del primario e/o del direttore sanitario;
- relazione sullo stato dei luoghi (descrizione, foto dei luoghi, conformità alla normativa vigente);
- · eventuali dichiarazioni testimoniali;
- relazioni in merito alla manutenzione del luogo del sinistro nonché indicazioni sulla competenza della stessa (se della Azienda o se di una ditta privata / esterna);
- in caso di caduta di pazienti ricoverati presso l' Azienda, relazione se gli stessi fossero sottoposti a prescrizioni particolari;
- relazione tecnica circa l'ultimo intervento di manutenzione sull'ascensore, sulle porte etc.;
- eventuale protocollo di gestione dei beni presi in consegna (danni o smarrimento beni materiali).

Contestualmente l'Azienda invia alla controparte, o al legale di quest'ultima:

comunicazione interlocutoria con cui si rende noto che la richiesta di risarcimento è stata
ricevuta e che sono in corso le attività necessarie all'istruttoria della pratica con evidenza,
qualora la richiesta di controparte risulti essere assolutamente generica, che non sarà
possibile dar seguito alla gestione della pratica stessa qualora non venga circostanziato dal
richiedente l'evento dedotto nella richiesta attorea;





 modulo che la controparte dovrà rendere firmato per l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (d.lgs. 196/2003), che contempli tra i soggetti autorizzati anche il Broker, la Società nonché tutti i professionisti che, per la compiuta gestione del sinistro, abbiano necessità di trattare la documentazione contenente tali dati;

Sulla base delle valutazioni effettuate circa la potenziale stima del danno lamentato, si procederà come segue:

A) qualora il potenziale risarcimento del danno risulti verosimilmente inferiore alla soglia della SIR (o diverso inferiore importo convenuto tra le Parti), l'Azienda procederà con la gestione diretta del sinistro (sostenendone integralmente i costi necessari/connessi) ed informerà la Società, per il tramite del Broker, degli esiti conclusivi. Resta fermo quanto previsto in polizza in ordine alla facoltà della Società di effettuare audit presso la Contraente al fine di analizzare lo stato delle relative posizioni così come impegno della Azienda di aggiornare periodicamente quest'ultima anche in occasione degli incontri del Comitato Valutazione Sinistri (CVS). Resta inteso tra le Parti che, ove nel corso della gestione del sinistro, dovesse emergere che la potenziale esposizione del risarcimento possa superare nel suo complesso l'importo della SIR, sarà obbligo dell'Azienda darne immediata comunicazione alla Società la quale – fermi i limiti e le condizioni previste in polizza - non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata ed ai tempi di denuncia del sinistro. Per il successivo prosieguo nella gestione, si procederà nei termini previsti dalla successiva lettera B e dalle disposizioni di polizza. Le spese fino a quel momento sostenute dall'Azienda, ove riconducibili a quelle previste in polizza nell'Articolo "Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali" e purché debitamente documentate, saranno rimborsate dalla Società entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte di quest'ultima della relativa documentazione.

B) qualora il potenziale risarcimento del danno sia superiore alla SIR, la Società procede all'apertura del sinistro inviando alla controparte o al legale di quest'ultima - ed al Broker in copia conoscenza - lettera di presa in carico con indicazione del numero di sinistro, del soggetto incaricato della gestione del sinistro e dei relativi recapiti. Nei termini contrattualmente previsti il sinistro sarà dunque gestito dalla Società che manterrà a proprio carico tutti i relativi costi - fermi i limiti disciplinati in polizza - anche nel caso in cui a conclusione dello stesso il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR. Resta comunque inteso tra le Parti che, ove a seguito delle valutazioni esperite dalla Società a seguito del ricevimento della denuncia di sinistro, quest'ultima ritenesse che la valorizzazione del potenziale danno risulti inferiore all'importo della SIR, sarà impegno della stessa fornire alla Contraente la propria diversa





Polizza: IT00015223LI13A

valutazione integrando la propria tesi con adeguata documentazione di supporto. In tal caso la Contraente – previo confronto con la Società che potrà avvenire anche in seno alla prima riunione utile del CVS – assumerà la gestione del sinistro trovando così applicazione il disposto di cui alla lettera A che precede.

#### Art.5 FASE DI ACQUISIZIONE DELLE POLIZZE PERSONALI

In ottemperanza con quanto disposto dall'Articolo 1910 c.c. che prevede:

"se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori"

al ricevimento di una richiesta di risarcimento, l'Azienda si attiva tramite canali interni al fine di individuare i nominativi degli operatori che hanno preso parte al percorso diagnostico/terapeutico oggetto della richiesta di risarcimento.

Per i sinistri che rientrino nella casistica di cui alla lettera B che precede (unici ai quali si applica la disciplina che segue) la Società, anche per il tramite del proprio esperto medico-legale e nel momento in cui ne abbia concreta possibilità, si esprime in merito alle potenziali responsabilità dei singoli operatori interessati nel sinistro individuandone, laddove possibile ed in termini percentuali, il contributo causale.

Entro 15 giorni dal completamento dell'istruttoria medico-legale, la Società trasmette alla Azienda, per il tramite del Broker, l'elenco degli operatori ritenuti interessati nel sinistro indicandone contestualmente percentuale e motivazione.

L'Azienda invierà a tali soggetti formale comunicazione in ordine a quanto sopra, richiedendo loro l'acquisizione di copia dell'eventuale polizza personale o, in caso di inesistenza della stessa, specifica dichiarazione.



Polizza: IT00015223LI13A

L'Azienda, indipendentemente dalle attività di cui sopra, provvederà a richiedere gli estremi delle

polizze personali nei seguenti casi:

1. ogni qualvolta il nominativo di un operatore sia specificatamente indicato nella richiesta di

risarcimento;

2. qualora, in caso di convocazione avanti un organismo di mediazione o nell'atto di citazione,

gli operatori dovessero essere personalmente e direttamente individuati.

Resta inteso tra le Parti che laddove il CVS / l'Azienda e/o la Società - ai sensi di quanto disposto dalla vigente polizza - convengano che nel caso di specie sia impegnata la responsabilità personale di qualche operatore, al ricevimento degli estremi dell'eventuale polizza personale sarà onere della Società attivarsi al fine di addivenire ad un accordo con l'altro assicuratore

interessato per la compartecipazione alla liquidazione del sinistro.

Tale compartecipazione, in difetto di accoglimento, verrà formalmente e periodicamente

sollecitata dalla Società.

Al fine di evitare il rischio che le attività necessarie al compiuto coinvolgimento delle altre compagnie interessate (nei termini tutti più sopra previsti) possano precludere l'efficacia di una positiva transazione, la Società potrà sottoporre all'Azienda ed al CVS l'opportunità di procedere comunque con la definizione del danno fornendo un'indicazione circa la quantificazione, le tempistiche e le modalità previste per il recupero del "credito".

Sarà onere della Società aggiornare periodicamente il contraente sullo stato di recupero del

risarcimento presso gli altri assicuratori coinvolti.

Le Parti convengono che in caso di recupero parziale del risarcimento da parte di altri assicuratori, l'importo sarà suddiviso secondo la medesima proporzione esistente tra quanto rimasto a carico dell'Azienda per effetto della SIR e quanto rimasto a carico della garanzia

assicurativa (seppur sotto forma di erosione della franchigia aggregata annua, ove prevista).

Art.6 GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

Nel caso l'istanza introduttiva della procedura di conciliazione avanti un organismo di mediazione coincidesse con il primo atto ricevuto dall'Azienda, troverà applicazione la procedura disciplinata nella sezione "Fase di Apertura del Sinistro" che precede.

Nel caso in cui l'oggetto della convocazione dell'organismo di mediazione riguardasse:

A-1855 Skutpamer Uraze 196,49,1



Polizza: IT00015223LI13A

danni materiali del valore inferiore o uguale ad € 250.000;

 lesioni personali espressamente quantificate da controparte in un importo inferiore o uguale ad € 250.000;

l'Azienda procederà, dunque, nei termini previsti alla lettera A che precede.

Per i casi diversi, invece, resta inteso che in considerazione dei ristretti tempi previsti dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., l'Azienda dovrà trasmettere alla Società, per il tramite del Broker, la convocazione dell'organismo nel minor tempo possibile e con i mezzi più idonei (mail, fax, ...) cui dovrà farà seguito con la documentazione necessaria per una rapida e compiuta istruzione del sinistro che verrà gestito nei termini previsti alla lettera B che precede.

Ove la richiesta avanzata risultasse carente di una espressa quantificazione economica del petitum, le Parti esperiranno rapida valutazione della potenziale esposizione. Ove la Società valutasse la stessa in misura inferiore alla SIR ne darà, per il tramite del Broker, immediata comunicazione all'Azienda allegando alla propria valutazione la relativa documentazione a supporto e quest'ultima procederà alla gestione nei termini previsti dalla lettera A che precede. Con riferimento ai sinistri di importo pari o superiore alla SIR, relativamente alla valutazione in merito alla opportunità di aderire o meno alla procedura di conciliazione le Parti saranno tenute

ad adottare e a concertare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

Nel caso in cui la convocazione avanti un organismo di mediazione interessasse un sinistro già istruito e gestito dalla Società nei termini previsti alla lettera B che precede, le valutazioni relative alla partecipazione alla mediazione nonché, in caso di adesione, le eventuali determinazioni (an e quantum) in ordine alla opportunità di sottoscrivere la proposta di conciliazione potranno coordinarsi con quelle svolte nell'ambito del CVS, laddove la pratica sia stata dallo stesso già analizzata.





La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le istanze introduttive della procedura di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge garantendo in ogni caso la refusione delle spese sostenute dalla Contraente ove quest'ultima ritenga – indipendentemente dalla adesione della Società - di aderire all'invito ricevuto dal Terzo danneggiato e/o dal suo legale. La Società si impegna altresì – nell'esclusivo caso in cui la stessa non ritenesse opportuna la propria partecipazione alla procedura di mediazione - a fornire alla Contraente l'autonomia di definizione del sinistro - ove ne sussistano i presupposti - anche per importi eccedenti la SIR che, ferme le condizioni ed i limiti previsti dalla presente polizza, resteranno a carico della Società. Quest'ultima garantirà altresì l'applicazione di quanto disposto dal successivo Articolo "Istruzione del Sinistro e Definizione Strategie di Gestione" compresa l'indicazione del range entro il quale ipotizzare l'importo della eventuale trattativa ed allegando la documentazione necessaria a supportare l'attività della Contraente nella fase della procedura di conciliazione.

Polizza: IT00015223L113A

Resta inteso che, nel caso entrambe le Parti (Società e Contraente) ritengano di non partecipare alla mediazione, le stesse predisporranno di comune accordo una comunicazione da inviare all'organismo di mediazione corredata dei ravvisabili "giustificati motivi".

#### Art.7 FASE DI GESTIONE DELL'EVENTUALE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l'Assicurato abbiano diritto all'assistenza legale e peritale, la Contraente provvederà a trasmettere, tramite il Broker, indicazione del legale ed eventuale medico-legale individuati, sulla base della rosa sotto riportata e costituita da professionisti scelti di comune accordo tra le Parti, quali destinatari desiderati per la gestione del contenzioso (vedi appendice 1 di polizza):

•	Avv
•	Avv
•	Avv
•	Avv
•	Medico legale
•	Medico legale
•	Medico legale



Polizza: IT00015223LI13A

Resta comunque inteso tra le Parti che sarà facoltà della Società ratificare - per i sinistri il cui petitum risulti superiore al doppio della SIR – l'indicazione del/i professionista/i fornita dalla Contraente o incaricare diverso/i professionista, purché presente nella rosa di cui sopra, dandone contestuale ed immediata comunicazione alla Contraente stessa.

Analoga procedura sarà seguita nel caso in cui un dipendente riceva personalmente la notifica di un atto di citazione (anche a titolo di "costituzione di parte civile" in un procedimento penale) e richieda il patrocinio legale all'Azienda.

### Art.8 COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI - CVS

Lo svolgimento dell'attività istruttoria elencata nella presente procedura, sarà coordinata con quella svolta nell'ambito del CVS.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio;
- migliorare il rapporto tra rischi reali e premi assicurativi, fungendo da "riferimento tecnico" di ausilio per la definizione o ri-definizone della politiche di copertura assicurativa aziendale".

Ai fini della buona e proficua conduzione degli incontri di CVS, la Società si impegna a trasmettere, in tempo utile per la preparazione degli incontri, la documentazione riferita all'istruttoria del sinistro, ivi incluse le relazioni medico legali disposte d'ufficio dal magistrato ove disponibili, nonché quelle del medico legale fiduciario della Compagnia, conseguendo all'uopo le necessarie liberatorie ai sensi della normativa a tutela della privacy, al fine di consentire alla Contraente di effettuare le più opportune valutazioni sui sinistri in discussione.

In seno al CVS sarà possibile informare la Società sulla stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dalla Azienda.





Polizza: IT00015223LI13A

La Società si impegna a partecipare attivamente alle sedute del CVS organizzate dalla Contraente, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie e convenendo, congiuntamente con il CVS, le eventuali tesi difensive.

Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta della Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale che, all'inizio dell'effetto della presente polizza, verrà individuato tra una rosa di almeno 4 consulenti medici-legali fiduciari della Compagnia tra i quali la Contraente avrà facoltà di scegliere il professionista che la Società dedicherà ai sinistri rientranti in garanzia.

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo ad un numero di riunioni che avranno luogo, a semplice richiesta della Contraente, fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Al Comitato prenderanno parte i seguenti professionisti (vedi appendice 1 di polizza):

- 1. Avv. .....
- 2. Dottor .....

separatamente da Società e Contraente - ognuna per le somme liquidate di propria spettanza - entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della quietanza debitamente firmata dal/gli avente/i diritto.

Gli eventuali maggiori costi dovuti a mancato, tardivo o parziale pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società, restano a totale carico della Contraente.

#### Art.9 COMPARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ

Anche al fine di supportare la Contraente nell'adempimento degli impegni assunti e disciplinati nella presente polizza, resta inteso tra le Parti che la Società comparteciperà anche tramite versamento di un contributo annuo lordo di € 50.000 da corrispondersi, a far data dal 30.04.2014, entro il 30 aprile di ciascuna annualità di durata del contratto. Resta inteso tra le Parti che, ove alla data di scadenza la polizza proseguisse ad esplicare i propri effetti a seguito di proroga la cui durata risulti inferiore ad una intera annualità, l'importo del contributo relativo a tale ultimo periodo assicurativo sarà pari ad 1/360 per ciascun giorno di durata della proroga stessa e sarà corrisposto − ove la cessazione della polizza sia anteriore al 30 aprile − nel termine





Polizza: IT00015223LI13A

massimo dei 30 giorni successivi alla corresponsione, da parte della Contraente, del premio dovuto per il periodo di proroga di cui trattasi.

XL Insurance Company Pic Rappresentanza Generale per l'Italia IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carla Dotti)

Il Contraente prende atto che la polizza di assicurazione è formata dai seguenti documenti:

la scheda dei dati contrattuali con i relativi fogli aggiuntivi

le presenti condizioni di assicurazione

che il Contraente dichiara di ricevere, come in effetti riceve alla sottoscrizione del contratto, di conoscere e di approvare.

Dichiara inoltre di avere ricevuto e già preso visione della Nota informativa.

IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carle Dotti)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle precedenti Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 7 Dichiarazioni relative alle cricostanze del rischio - Perdita dei diritti alle prestazioni del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenze rese con dolo - Perdita dei diritti alle prestazioni del contratto per aggravamento del rischio

Art. 16 Denuncia del sinistro

Art. 17 Gestione delle Vertenze di Danno – Spese legali e peritali

Art. 23 Recesso in caso di sinistro

Art.6 Inizio e termine della garanzia – validità temporale claims made

IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carla Dotti)



# ORIGINALE PER L'ASSICURATO



Via Visconte di Modrone, 15 20122 Milano Italia +39 02 85900 402 +39 02 85900 450 simona.zanaboni@xlgroup.com xlgroup.com/insurance

Ramo	R.C. GENERALE
Polizza	IT00015223LI13A
Appendice	01
Broker	AON S.p.A.
Codice	NIKO0037
Agente	Italian Underwriting S.r.I.
Codice	ITAL0149

Contraente	AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO
Domicilio	Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 LEGNANO MI

	Effetto	01/01/2014	
To-Section (1970)	Scadenza	01/01/2017	-

Di comune accordo fra le Parti Contraenti si conviene quanto segue:

1. Ai sensi dell'Art. 7 Fase di gestione dell'eventuale contezioso – Sezione II – Procedura Sinistri – delle Condizioni di Assicurazione, si precisa che la rosa dei professionisti scelti di comune accordo tra le parti quali destinatari desiderati per la gestione del contenzioso sono i seguenti:

## · Professionisti per la gestione delle vertenze

Avv. Andrea Fontana – Viale Monte Nero, 38 – Milano (civilista)

Avv. Maurizio Bertoni - Via San Simpliciano 2 - Milano (civilista)

Avv. Manlio Marino - Via Podgora, 10 - Milano (civilista)

Avv. Jacopo Antonelli Dudan – Via Podgora, 13 – Milano (penalista

Dott. Domenico Castaldo – direttore UOC Medicina Legale ASL Provincia di Milano 1 di Legnano (medico legale)

Dott.ssa Stucchi (medico legale)

Avv. Paolo Mariotti - Studio Legale Mariotti - contenzioso civile

Avv. Francesco Locurcio - Studio Legale Locurcio - contenzioso penale

Avv Paolo Ferrati ( Studio Legale Ferrati ) - contenzioso civile

- 2. Ai sensi dell''Art. 8 Comitato Valutazione Sinistri Sezione II Procedura Sinistri delle Condizioni di Assicurazione si precisa che i professionisti che prenderanno parte al Comitato Valutazione Sinistri sono i sequenti:
  - · Per conto della contraente:

Avv. Andrea Fontana- Viale Monte Nero, 38 - Milano

Dott. Domenico Castaldo – direttore UOC Medicina Legale ASL Provincia di Milano 1 di Legnano

XL Insurance Company Plc., Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede Sociale in Londra - UK Registro: Registrar of Companies for England and Wales n° 1884214, Capitale Sociale Lst. 161.000.000 i.v.-Impresa autorizzata all'eserci
delle assicurazioni a norma dell'art.23 del decreto legislativo n. 209/2005 del 07 Settembre 2005, Registro Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 15623
Codice Fiscale e P. Iva n. 12525420159



Per conto di XL Insurance Company Plc.

Dott.ssa Stucchi - Medico legale

## Fermo il resto

La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata Emessa a Milano, in due esemplari ad un solo effetto, il 05/05/14

XL Insurance Company Plc. Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carla Dotti)